

Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 29 ottobre 2019

**OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI GIOVO. ADOZIONE PRELIMINARE  
DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO,  
AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA E REVISIONE DELLE SCHEDE DEGLI  
EDIFICI DEL PRGIS INTERESSATI DA AMPLIAMENTI PREVISTI DALL'ART. 105  
DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015, N. 15.**

Prima della trattazione, il Segretario comunale dà lettura dei commi 1 e 2 dell'art. 65 della L.R. 2/2018 e s.m. "Astensione dalle deliberazioni".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 65 della L.R. 2/2018 e s.m. si allontanano dall'aula i Consiglieri Angela Damaggio, Massimiliano Brugnara e Stefano Pellegrini.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- con deliberazione n. 58 del 07/12/2010 il Consiglio comunale ha adottato in via definitiva la variante al Piano regolatore generale comunale (di seguito anche "PRG");
- con deliberazione n. 155 del 04/02/2011 la Giunta provinciale ha approvato con modifiche la succitata variante al PRG;

**Considerato che:**

- la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, anche denominata "Legge provinciale per il governo del territorio 2015" ha profondamente innovato l'ordinamento urbanistico-edilizio provinciale;
- il decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, denominato "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale" da attuazione alla succitata legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, in continuità rispetto agli obiettivi di revisione del quadro normativo perseguiti dalla medesima legge, in un'ottica di sistematicità e di semplificazione, di riduzione del consumo del suolo e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
- con le succitate norme sono state fornite certezze sulle regole da applicare e sull'assetto organizzativo dei soggetti coinvolti nel governo del territorio, chiamati a coordinarsi ed a confrontarsi, persegua l'obiettivo di snellire e dare tempi certi ai procedimenti edilizi, riducendone significativamente la durata ed evitando appesantimenti burocratici;
- il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale ha inteso omogeneizzare non solo le definizioni, ma anche le grandezze urbanistiche e le modalità per la loro misurazione da utilizzare in tutti gli interventi di gestione e trasformazione del territorio;
- a seguito dell'introduzione delle succitate norme i Comuni sono obbligati ad effettuare gli opportuni aggiornamenti ed adeguamenti del proprio strumento di pianificazione urbanistica, come peraltro evidenziato dall'Assessore provinciale all'urbanistica con nota prot. A042 / 2019 / 160674 / 18 dell'11 marzo 2019;
- l'art. 104, comma 2 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale dispone che *entro il 31 marzo 2019 i comuni impostano il proprio strumento di pianificazione e i regolamenti edilizi uniformandosi agli obiettivi e ai contenuti del regolamento medesimo*;
- l'art. 104, comma 2 bis del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale evidenzia altresì che *con la variante al PRG di cui al comma 2 i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriale sono convertiti in superficie utile netta e l'altezza degli edifici, per le aree prevalentemente destinate alla residenza, è definita in numero di piani*;
- l'art. 17, comma 6 della L.P. 15/2015 dispone che *per garantire l'integrazione tra i piani e la semplificazione delle disposizioni normative e pianificatorie, nel rispetto del principio di non duplicazione della disciplina, gli strumenti di pianificazione disciplinano unicamente gli aspetti loro demandati dalla normativa provinciale in materia di urbanistica, senza riprodurre previsioni di legge o di regolamento o di strumenti di pianificazione sovraordinati, se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione della disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espresi*;
- l'art. 39, comma 2, lettera e) della L.P. 15/2015 consente di procedere ad una variante non sostanziale al PRG in caso di *variante imposta dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento* allo scopo di adeguare gli strumenti urbanistici comunali all'ordinamento sovraordinato;
- provvedere urgentemente all'adeguamento del Piano Regolatore Generale, al fine di dotarsi di una strumentazione urbanistico-edilizia aggiornata alle disposizioni provinciali intervenute, consente di garantire piena legittimità ai titoli edificatori;
- l'adeguamento alle norme provinciali rispetto alle definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni individuati all'art.3 della L.P. 15/2015 e all'art. 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale è significativo in considerazione del fatto che i parametri stabiliti dagli strumenti di

pianificazione territoriale sono convertiti in superficie utile netta e l'altezza degli edifici è definita in numero di piani;

**Considerato inoltre che:**

- si rende necessario l'adeguamento dello strumento urbanistico con il recepimento di modificazioni già previste dalla norma urbanistica a seguito di modifiche legate alla trasformazione del territorio o di provvedimenti normativi cui adempiere, in particolare:
  - delle aree a bosco che, conseguentemente al cambio di coltura e alla bonifica autorizzata dalla competente autorità forestale provinciale, sono divenute aree agricole di pregio;
  - delle aree per le quali, ai sensi dell'art. 45 della L.P. 15/2015 è richiesta l'inedificabilità;
  - della ripianificazione delle aree per le quali sono scaduti i vincoli preordinati all'esproprio;
  - della determinazione sulla regolamentazione della sopraelevazione degli edifici del centro storico, ai sensi dell'art. 105 della L.P. 15/2015;
  - la trasformazione di un'area comunale attrezzata a parco in area agricola;
  - la cancellazione di previsioni urbanistiche per un ampliamento stradale;
  - adeguamento di previsioni urbanistiche non più presenti nel territorio comunale già realizzate, quali la soppressione di un'area per impianti tecnologici urbani e la relativa fascia di rispetto e la soppressione dell'obbligo di lottizzazione per un'area residenziale di espansione;
- si rende necessario l'aggiornamento della cartografia del PRG, che nel tempo richiedere di riportare con maggiore precisione le modificazioni subite dal territorio o conseguenti variazioni che incidono sui regimi di proprietà;
- rientrano nell'aggiornamento cartografico:
  - l'adeguamento del piano alla mappa catastale costituisce la base cartografica del PRG in ragione della planimetria catastale a livello comunale più recente reperibile;
  - l'inserimento in cartografia delle aree di parcheggio già realizzate e presenti sul territorio comunale;
  - la correzione, sulle tavole del PRG, della posizione di alcuni elettrodotti che lambiscono i centri abitati e che sono rappresentati in maniera non fedele alla realtà.

**Richiamato che:**

- con determina del Responsabile del Servizio tecnico n. 193 del 27/12/2017 è stato affidato all'Arch. Franco Allocca, con studio in Trento, via Della Malvasia, partita IVA 00941860223 (di seguito anche "Progettista"), l'incarico per l'adeguamento delle Norme di attuazione del P.R.G., per la revisione del Regolamento edilizio comunale e per la revisione delle schede degli edifici del centro storico secondo le disposizioni previste dalla L.P. 15/2015 e dal regolamento urbanistico provinciale approvato con DPP 19.5.2017 n 8-61 leg., in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 11.12.2017;
- in data 3 ottobre 2019 è stato presentato il progetto di Variante non sostanziale al PRG del Comune di Giovo, a firma del Progettista, assunto al protocollo comunale n. 7188, composto dalla seguente documentazione:
  - relazione illustrativa;
  - norme di attuazione del PRG
  - norme di attuazione del PRG – testo di raffronto tra PRG vigente e variante
  - norme di attuazione del PRG – variazioni introdotte dalle norme
  - raccolta delle schede del PRGIS modificate;
  - cartografia di PRG così composta
    - tav. 2A sistema ambientale
    - tav. 2B sistema ambientale
    - tav. 2C sistema ambientale
    - tav. 2D sistema ambientale
    - tav. 3A sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale
    - tav. 3B sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale
    - tav. 3C sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale
    - tav. 3D sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale
    - tav 4A elenco delle varianti
    - tav 4B elenco delle varianti
    - tav 4C elenco delle varianti
    - tav 4D elenco delle varianti
- nella seduta del Consiglio comunale di data 9 ottobre 2019 il Progettista ha presentato e illustrato ai Consiglieri comunali gli elaborati di variante sopraccitati
- rispetto a tali elaborati, per un errore nell'individuazione dell'area, due particelle di proprietà privata sono state poi correttamente inserite tra quelle con vincoli espropriativi decaduti

**Considerato che:**

- le Norme di attuazione del PRG (di seguito anche “NTA”) sono state attentamente analizzate e modificate nel rispetto del principio di non duplicazione della disciplina contenuta nella L.P. 15/2015, nel Regolamento urbanistico-edilizio provinciale o in altri strumenti di pianificazione sovraordinati, facendo riferimento ad esse solo attraverso rinvii espressi, come stabili dall’art. 17, comma 6 della L.P. 15/2015;
- si configura una modificazione di cambio di destinazione urbanistica di un’area assoggettata all’uso civico, da parco attrezzato ad area agricola (castagneto), tale comunque da non incidere negativamente sul diritto di uso civico ivi esistente, nell’ottica di un migliore utilizzo del territorio a favore dell’intera collettività e di una maggiore tutela dello stesso dal punto di vista ambientale e paesaggistico;
- la presente variante non è soggetta, ai sensi del decreto del Presidente della provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, a valutazione strategica o rendicontazione urbanistica in merito agli effetti significativi sull’ambiente, né innesta trasformazioni che impattano sulla classificazione acustica;
- la presente variante si configura esclusivamente come variante non sostanziale, ai sensi dell’art. 39, comma 2 e dell’art. 105, comma 2 della L.P. 15/2015;
- l’art. 39, comma 3 della L.P. 15/2015 prescrive, per le varianti non sostanziali, l’applicazione delle disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall’art. 37, prescindendo dalle forme di pubblicità previste dall’art. 37, comma 1 della L.P. 15/2015;
- l’art. 37, comma 3 della L.P. 15/2015 relativo all’iter per la formazione del piano tra cui l’adozione in via preliminare e le relative forme di pubblicità prevede la pubblicazione dell’avviso relativo all’adozione del piano e la possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell’albo pretorio del comune e sul sito istituzionale;
- l’art. 42, comma 2 della L.P. 15/2015 prevede che non sia *amessa l’adozione dei PRG e delle relative varianti nel semestre antecedente al primo giorno utile del turno elettorale per il rinnovo ordinario del consiglio comunale [...]. Non possono essere adottate più di tre varianti al PRG nello stesso biennio*;
- l’art. 42, comma 4 della L.P. 15/2015 prevede che le varianti non sostanziali non sottostiano ai limiti previsti dal comma 2 e 3 del medesimo articolo;
- la presente Variante, ai fini del PGUAP, non comporta mutazioni della classe di uso del suolo che possa generare una maggiore classe di rischio di quello presente;
- ai sensi degli articoli 37, 39 e 42 della 15/2015, gli elaborati relativi alla prima adozione della variante non sostanziale al PRG in oggetto dovranno altresì essere depositati presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per trenta giorni consecutivi e trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. ai fini della verifica sulla coerenza con il piano urbanistico provinciale;
- la competenza a deliberare in materia è assegnata al Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 49 comma 3 lettera b) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
- l’art. 65, comma 2, del Codice degli Enti locali prevede l’obbligo di *astensione in capo ai componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato ed attuale interesse economico, proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di fatto [...], o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d’opera e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente. L’obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione al piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso*;
- il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti di carattere finanziario ed economico tale da pregiudicare gli equilibri di bilancio, oppure tali da alterare sotto il profilo della congruità, coerenza ed attendibilità le previsioni del bilancio in corso, posto che la presente variante intende perseguire lo scopo di adeguarsi a definizioni provinciali senza modificare in termini sostanziali le capacità edificatorie delle aree e, pertanto, la presente proposta di delibera non necessita di parere di regolarità contabile né dell’attestazione di copertura finanziaria;
- il regime di salvaguardia è finalizzato ad evitare di compromettere gli effetti del piano urbanistico adottato e di consentire la puntuale verifica delle nuove disposizioni;
- l’art. 47, comma 2 della L.P. 15/2015 prevede altresì che il Comune possa escludere motivatamente dalle misure di salvaguardia previste determinati interventi individuati espressamente in sede di adozione di variante di PRG;

Svoltasi la discussione, come riportato nel processo verbale di seduta;

Vista la circolare del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, prot. N. A042/2019/160674/18 di data 11 marzo 2019;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Vista la Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e s.m.;

Visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della L.P. 15/2015 approvato con decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg;  
Visto lo Statuto comunale vigente

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018 e s.m. dal Responsabile del Servizio

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta per alzata di mano: voti favorevoli n. otto, voti contrari n. zero, astenuti n. due (i Consiglieri Andrea Bortolamedi e Elena Frismon), su n. dieci Consiglieri presenti e votanti

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

## **DELIBERA**

- 1) di considerare la premessa e le precisazioni e prescrizioni sopra esposte parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di adottare in via preliminare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38, 39 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, e s.m. per quanto esposto in premessa, la “Variante non sostanziale di adeguamento normativo, aggiornamento della cartografia e revisione delle schede degli edifici del PRGIS interessati da ampliamenti previsti dall’art. 105 della L.P. 15/2015” al P.R.G. del Comune di Giovo, datata ottobre 2019 così come redatta dall’arch. Franco Allocca, e composta dai seguenti elaborati, che seppur non materialmente allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
  - relazione illustrativa;
  - norme di attuazione del PRG
  - norme di attuazione del PRG – testo di raffronto tra PRG vigente e variante
  - norme di attuazione del PRG – variazioni introdotte dalle norme
  - raccolta delle schede del PRGIS modificate;
  - cartografia di PRG così composta
    - tav. 2A sistema ambientale
    - tav. 2B sistema ambientale
    - tav. 2C sistema ambientale
    - tav. 2D sistema ambientale
    - tav. 3A sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale
    - tav. 3B sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale
    - tav. 3C sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale
    - tav. 3D sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale
    - tav 4A elenco delle varianti
    - tav 4B elenco delle varianti
    - tav 4C elenco delle varianti
    - tav 4D elenco delle varianti
- 3) di dare atto che la “Variante non sostanziale di adeguamento normativo, aggiornamento della cartografia e revisione delle schede degli edifici del PRGIS interessati da ampliamenti previsti dall’art. 105 della L.P. 15/2015”, rientra tra le tipologie di varianti considerate non sostanziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 2 e dell’art. 105 comma 2 della legge provinciale 5 agosto 2015, n. 15 e s.m.;
- 4) di dare atto che la variante in oggetto prevede una modificazione di cambio di destinazione urbanistica di un’area assoggettata all’uso civico, da parco attrezzato ad area agricola (castagneto), tale comunque da non incidere negativamente sul diritto di uso civico ivi esistente, nell’ottica di un migliore utilizzo del territorio a favore dell’intera collettività e di una maggiore tutela dello stesso dal punto di vista ambientale e paesaggistico;
- 5) di dare atto che la variante in oggetto non è soggetta alla verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica, ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg;
- 6) di stabilire che l’adozione preliminare della variante al PRG in tutti i suoi elementi, sia depositata per 30 (trenta) giorni consecutivi, in libera visione del pubblico presso l’Ufficio Tecnico comunale, sull’albo comunale e sul sito istituzionale del Comune di Giovo, con avviso di deposito da pubblicarsi su un quotidiano locale, dando atto che durante detto periodo potranno essere presentate da chiunque osservazione sulla variante al piano nel pubblico interesse, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 37 e 39 della L.P. 15/2015 e s.m.;
- 7) di escludere dalle misure di salvaguardia gli indici edilizio-urbanistici contenuti nello strumento in vigore, in quanto la norma vigente e quella adottata fanno riferimento a parametri e grandezze di diversa natura che non consentono una comparazione che definisca con chiarezza il regime di salvaguardia ai sensi dell’art. 47,

- comma 2 della L.P. 15/2015; pertanto gli indici edilizio-urbanistici previsti nella variante si applicheranno all'approvazione del piano;
- 8) di disporre, contestualmente al deposito di cui al precedente punto, la trasmissione della variante e copia degli elaborati al Servizio Provinciale competente in materia di Urbanistica e di Tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.P. 15/2015 e s.m.;
  - 9) di dare atto che, qualora non pervengano osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. non contengano prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'art. 37, comma 8 della medesima legge provinciale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, della L.P. 15/2015 e s.m.. In caso contrario, ai sensi del comma 8 dell'art. 37, la Variante summenzionata dovrà essere adottata definitivamente dal Consiglio comunale nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi dell'art. 37, comma 6, della L.P. n. 15/2015 e ss.mm., senza un nuovo deposito;
  - 10) di dichiarare, al fine di consentire la rapida definizione dei conseguenti adempimenti, con separata votazione e con voti favorevoli n. otto, voti contrari n. zero, astenuti n. due (i Consiglieri Andrea Bortolamedi e Elena Frismon), su n. dieci Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 2/2018;
  - 11) di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e s.m., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
    - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
    - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
    - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.